



COMUNE DI POTENZA

AVVISO PUBBLICO

***PER L'AGGIORNAMENTO E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE DI CUI
AL
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36***

CONSIDERATO

- che il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche Codice), il quale statuisce nella Parte I, Libro II e nell’Allegato II.1 le norme relative agli “elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” e sostituisce integralmente il D. Lgs. 50/2016;
- che l’avviso di istituzione dell’attuale “elenco degli operatori economici da utilizzare per affidamenti di lavori, servizi e forniture”, istituito dal comune di Potenza ha necessità di essere aggiornato al nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO

- di dover pubblicare, in sostituzione del precedente, un nuovo avviso disciplinante “l’elenco degli operatori economici da utilizzare per affidamenti di lavori, servizi e forniture” aggiornato alla disciplina del nuovo Codice;

SI RENDE NOTO CHE

con il presente atto viene avviata la procedura per l’aggiornamento “dell’elenco degli operatori economici da utilizzare per affidamenti di lavori, servizi e forniture” istituito con determinazione della Giunta comunale n. 143/2021 ed attualmente in vigore.

Fermo restando che gli operatori economici già iscritti al precedente elenco, per i quali non risulta essere scaduta l’abilitazione allo stesso, saranno automaticamente abilitati al nuovo elenco e pertanto non dovranno presentare ulteriore documentazione se non alla naturale scadenza della propria iscrizione.

Il presente documento e i relativi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Art. 1 OGGETTO E SCOPO DELL'ELENCO

1. Il presente documento regola l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici da utilizzare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture del comune di Potenza

(di seguito Ente), in esecuzione delle previsioni normative di cui agli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023 e dell'All. II.1 del D. Lgs. 36/2023 (in prosieguo "Codice"), come in appresso precisato.

2. Il presente Avviso è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. L'Elenco è aperto ed è consultabile al link <http://www.rete.potenza.it:8180> > *sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione*.
4. L'Elenco è utilizzato dall'Ente per le procedure di gara di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le previsioni dei seguenti articoli.
5. L'Elenco non comprende le prestazioni professionali, gli incarichi legali e le collaborazioni esterne per consulenze.
6. La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente; non vincola a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
7. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale e integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 2 AMBITO APPLICATIVO E SOGGETTI AMMESSI

1. L'elenco degli operatori economici sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 36/2023.
2. In particolare, l'Elenco verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le previsioni di cui al citato D. Lgs. 36/2023, fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare, in ragione degli importi dei contratti da affidare.
3. Viene fatta salvo il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le relative previsioni di legge.
4. E' fatta salva, altresì, la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad affidamenti con differenti procedure, al di fuori dall'Elenco dei Fornitori, previa adeguata motivazione.
5. Ai sensi dell'art. 65, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i seguenti Operatori Economici:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una

comune struttura di impresa. È prevista la possibilità di indicare, a seguito d'invito, anche consorziate esecutrici non iscritte;

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presEnte comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile con possibilità di indicare, a seguito d'invito, anche consorziate esecutrici non iscritte;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
6. L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta anche dagli operatori economici appartenenti ai Paesi Terzi di cui all'art. 69 del D. Lgs n. 36/2023 e all'art. 3, dell'All. II.12, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 GESTIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco è gestito dall'Unità di Direzione Servizi Istituzionali - Servizio Gare del Comune di Potenza, con sede in Potenza, alla Piazza Mario Pagano - mail: gare@comune.potenza.it.

Art. 4 STRUTTURA DELL'ELENCO

- 1. L'Elenco degli operatori economici è suddiviso in sezioni, prevede categorie di iscrizione e fasce di importo, così come riportate negli Allegati A1 e A2, in base alle quali ciascun operatore può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati al successivo art. 5.
- 2. Tale elenco è presEnte sul sistema informativo "Portale Appalti & Contratti e-Procurement" che gestisce le procedure telematiche dell'Ente.
- 3. Il predetto elenco può essere soggetto ad aggiornamento periodico in conseguenza dell'attività di programmazione o di altre situazioni al cui verificarsi si correla la necessità dell'aggiornamento.
- 4. È consentita l'iscrizione per una o più categorie di lavori, servizi e forniture attraverso l'inoltro di un'unica istanza.
- 5. L'elenco degli operatori economici è articolato in 3 sezioni:

Elenco delle Imprese esecutrici di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Imprese esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA), nei limiti di importo di cui all'art. 28, comma 1, dell'All. II.12 del D. Lgs. 36/2023, avendo i requisiti ivi prescritti. Il predetto operatore potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamEnte per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Elenco dei Fornitori di Beni

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di Beni ha facoltà di

registrarsi a tutte le categorie merceologiche corrispondenti alle attività espletate. A tal proposito, le categorie merceologiche per le quali l'operatore richiede l'iscrizione devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Elenco dei Prestatori di Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Prestatori di Servizi ha facoltà di registrarsi a tutte le categorie di servizi corrispondenti alle attività espletate. A tal proposito, le categorie di servizi per le quali l'operatore richiede l'iscrizione devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

6. Le sezioni sono divise per categorie (Allegati A1 e A2), rese note sul portale appalti del comune di Potenza. Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo del contratto da affidare, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione, sulla scorta dei requisiti di seguito indicati:

Per gli esecutori dei lavori:

a) Sezione Lavori inferiori a € 150.000,00

- Classifica I: per importi inferiori a € 40.000,00;
- Classifica II: per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 80.000,00;
- Classifica III: per importi pari o superiori a € 80.000,00 e inferiori a € 150.000,00;

b) Sezione Lavori a partire da € 150.000,00

- Classifica I: per importi pari o superiori a € 150.000,00 e fino a € 258.000,00;
- Classifica II: per importi superiori a € 258.000,00 e fino a € 516.000,00;
- Classifica III: per importi superiori a € 516.000,00 e fino a € 1.033.000,00;
- Classifica III-bis: per importi superiori a € 1.033.000,00 e fino a € 1.500.000,00;
- Classifica IV: per importi superiori a € 1.500.000,00 e fino a € 2.582.000,00;
- Classifica IV-bis: per importi superiori a € 2.582.000,00 e fino a € 3.500.000,00;
- Classifica V: per importi superiori a € 3.500.000,00 e fino a € 5.165.000,00;
- Classifica VI: per importi superiori a € 5.165.000,00 e fino a € 5.538.000,00;

Le fasce di importo dei lavori sono definite ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023, dell'All. II.1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art 2, comma 4, dell'All. II.12 del D. Lgs. 36/2023, nonché in ragione delle categorie SOA. Tali importi saranno oggetto di ridefinizione nel caso intervengano modifiche di legge.

L'iscrizione dovrà essere espressa dall'operatore economico in relazione ad ogni singola fascia economica d'interesse.

Per i fornitori di beni e per i prestatori di servizi

- Classifica I: per importi inferiori a € 40.000,00;
- Classifica II: per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 80.000,00;
- Classifica III: per importi pari o superiori a € 80.000,00 e inferiori a € 120.000,00;
- Classifica IV: per importi pari o superiori a € 120.000,00 e inferiori a € 180.000,00;
- Classifica V: per importi pari o superiori a € 180.000,00 e inferiori a € 221.000,00;
- Classifica VI: per importi pari o superiori a € 221.000,00 e inferiori a € 350.000,00;
- Classifica VII: per importi pari o superiori a € 350.000,00 e inferiori a € 500.000,00;
- Classifica VIII: per importi pari o superiori a € 500.000,00 e inferiori a € 650.000,00;
- Classifica IX: per importi pari o superiori a € 650.000,00 e inferiori a € 750.000,00;
- Classifica X: per importi pari o superiori a € 750.000,00 (soglia di rilevanza

comunitaria per i servizi di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023).
Le fasce di importo dei servizi e delle forniture sono definite ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 50 del D. Lgs n. 36/2023 e dell'All. II.1 del D. Lgs. 36/2023. Tali importi saranno oggetto di ridefinizione nel caso intervengano modifiche di legge.
L'iscrizione dovrà essere espressa dall'operatore economico in relazione ad ogni singola fascia economica d'interesse.

Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli Operatori economici del comune di Potenza, gli interessati devono possedere e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, come prescritti in relazione alle categorie merceologiche e alle fasce di importo per le quali hanno richiesto l'iscrizione.
2. Il mancato possesso anche solo di uno di questi requisiti, o la perdita degli stessi comporta la non qualificazione del Fornitore, ovvero la sua cancellazione dall'Elenco.

Requisiti generali

3. L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici elencati al precedEnte articolo 2 che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato II.11 del Codice);
 - non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale.Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:
 - le cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
 - le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigEnte, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
4. Le imprese possono iscriversi come singoli oppure come raggruppamento temporaneo o consorzio. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione della domanda per la medesima categoria come singolo e in raggruppamento oppure in più di un raggruppamento. L'operatore economico invitato individualmEnte ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice.
5. Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio, né per ciascuna impresa consorziata.
6. L'iscrizione in tale elenco non costituisce garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento esperite per le categorie per cui si è iscritti.
7. L'Ente si riserva la facoltà di individuare altri operatori da invitare non iscritti all'elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche della prestazione o quando per l'attività richiesta non risultino operatori iscritti nell'elenco o siano insufficienti.
8. L'elenco non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti.
9. L'Ente si riserva la facoltà di modificare il presEnte documento in qualsiasi momento, dando evidenza delle modifiche nel sito web istituzionale.

Requisiti speciali

10. Gli operatori economici, in riferimento alle categorie e fasce di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere:
- a) per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, attestazione SOA o, in alternativa, i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, dell'All. II.12 al Codice;
 - b) per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, l'attestazione SOA in corso di validità nonché, per procedure di gara d'importo superiore ad € 1.033.000,00, attestazione del sistema di qualità aziendale;
 - c) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo o fornitura analoga a quelle per le quali si richiede l'iscrizione, di importo almeno pari al valore minimo previsto per la relativa fascia di iscrizione, IVA esclusa.
- I servizi o le forniture possono essere stati realizzati per enti pubblici o committenti privati.
11. Per i soggetti di cui al presente articolo che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Il relativo fatturato può essere dimostrato attraverso il possesso di documentazione considerata idonea, quale, ad esempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
12. E' sempre e comunque onere del RUP, in sede di partecipazione alla specifica procedura di selezione del contraente, accertare l'attuale possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali, in capo all'Operatore economico affidatario, secondo le regole previste per la singola procedura. Pertanto, nel caso in cui il RUP, da tali controlli, riscontri il mancato possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ciò comporta il non affidamento della procedura in corso, con conseguente cancellazione dall'Elenco.

Art. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito istituzionale dell'Ente raggiungibile attraverso il link <http://www.rete.potenza.it:8180> > *sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione*. Per l'inoltro della istanza di iscrizione è necessario disporre dello SPID (Sistema pubblico di identità digitale), di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. È possibile consultare la Guida presente alla voce "ISTRUZIONI E MANUALI" del portale;
2. Dopo aver avuto accesso alla pagina web dedicata all'iscrizione, l'operatore economico, dovrà inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente:
 - a) domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato nell'allegato B;
 - b) DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui all'allegato C, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023 e di possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 5 del presente Avviso;
 - c) eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale;
3. La documentazione richiesta dev'essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinanzi a una Autorità italiana.
4. L'operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa

appartenenza attraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o a più Consorzi” presente nella sezione *Dati anagrafici>Dati principali*.

5. L'invio della domanda di iscrizione comporta l'emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.
6. L'avvenuta iscrizione al relativo elenco, con assegnazione di un numero d'ordine progressivo, sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella Sezione Elenco Operatori Economici del sito istituzionale dell'Ente. L'iscrizione ed ogni effetto conseguente ad essa decorreranno dalla data in cui sarà notificata detta mail.
7. L'elenco degli Operatori Economici si configura come un elenco aperto, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento, così come l'operatore già iscritto potrà richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione.
8. Non sono accettate istanze d'iscrizione che non siano quelle all'Elenco degli Operatori Economici; ogni domanda d'iscrizione presentata con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
9. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato o erroneo invio della documentazione richiesta o per altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. Gli operatori iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarate (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la perdita dei requisiti richiesti, il cambio del domicilio legale e/o del rappresentante legale) entro il termine di sette giorni dal verificarsi della variazione stessa.
11. La domanda d'iscrizione comporta accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni. I soggetti che chiedono di essere iscritti sono consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi.
12. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
13. L'ammissione all'elenco non è costitutiva di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l'Ente.
14. L'elenco degli Operatori Economici abilitati è pubblicato sul profilo dell'Ente in ordine alfabetico.

Art. 7 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.
2. I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla categoria di iscrizione e il principio di rotazione sarà applicato in via automatica in ragione della categoria stessa, secondo i criteri riportati nei commi che seguono.
3. Nell'ipotesi in cui il numero dei fornitori iscritti all'elenco in una stessa categoria merceologica e fascia d'importo sia superiore al numero minimo da invitare alla singola procedura di affidamento, l'Ente individua gli operatori economici da invitare applicando un criterio di rotazione degli inviti che può tenere conto anche della diversa dislocazione

territoriale delle imprese, comunque non oltre i seguenti limiti:

- fino al 20% delle imprese invitate, se presenti in elenco e con arrotondamento all'unità superiore, con sede legale o operativa nel Comune di Potenza;
 - fino al 20% delle imprese invitate, se presenti in elenco e con arrotondamento all'unità superiore, con sede legale o operativa in un Comune della Regione Basilicata diverso da Potenza.
4. Resta fermo che la eventuale valutazione sulla dislocazione territoriale degli operatori da invitare è rimessa al responsabile Unico del Procedimento nel provvedimento di indizione o determina a contrarre che, per ogni singola procedura, deve contenere adeguata motivazione in ordine alla scelta sulla base di uno o più dei seguenti criteri: valore dell'appalto, luogo di esecuzione del contratto, caratteristiche del lavoro da affidare, incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esercizio.
 5. Sulla base delle categorie e delle relative fasce di importo necessarie alla specifica procedura, l'Ufficio Gare dell'Ente invita gli operatori economici mediante l'applicazione di un algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria della gara; solo a parità di numero di inviti, gli operatori sono ordinati secondo il numero d'ordine assegnato in Elenco.
 6. Gli operatori economici sono individuati sulla categoria prevalente oggetto di appalto e su tale categoria troverà applicazione il principio di rotazione. Nel caso siano richieste più categorie, l'algoritmo individuerà preliminarmente gli operatori iscritti in tutte le categorie richieste e solo in via residuale quegli operatori che sono iscritti nella sola categoria prevalente.
 7. Nel caso in cui vengano selezionati sia l'operatore economico individuale che il Consorzio di cui lo stesso fa parte, l'Ente procede al sorteggio al fine di individuare e invitare alla procedura di gara esclusivamente uno dei due soggetti.
 8. L'Ente si riserva la possibilità di invitare a una procedura di gara quegli operatori economici, che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultino fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Elenco.

Art. 8 DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO

1. L'iscrizione all'Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo restando l'obbligo di rinnovo annuale, decorrente dalla data di inoltro dell'istanza di iscrizione.
2. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente e sempre telematicamente le informazioni contenute nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le variazioni relative alle categorie e alle fasce di importo per le quali è stata effettuata l'iscrizione, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità inerente all'eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a esso non imputabili.
3. In caso di variazioni di categorie, fasce di importo e di iscrizione a uno o più Consorzi, intervenute successivamente all'inoltro dell'istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l'operatore economico deve inviare nuovamente la documentazione di cui all'art. 6 del presente Avviso.

Art. 9 CANCELLAZIONE

1. L'Ente provvede alla cancellazione dell'operatore economico, qualora ravvisi:
 - a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
 - b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
 - c) cessazione di attività;

- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - e) grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f) mancata risposta, nel biennio, a numero tre (3) inviti a partecipare a una procedura di gara indetta ai sensi del presente avviso;
 - g) mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione, trascorsi tre (3) mesi dalla sospensione;
 - h) richiesta formale dell'operatore economico;
 - i) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
2. L'Ente comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una comunicazione contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Ente, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al Regolamento UE n. 2016/179 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate ai fini dell'iscrizione, nonché la relativa conservazione, sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.
2. I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
3. Così come stabilito dall'art. 6 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto può, in qualsiasi momento, consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
4. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 12 PUBBLICITÀ E CHIARIMENTI

1. L'avviso di istituzione dell'Elenco telematico è pubblicato sul sito internet dell'Ente, all'indirizzo <http://www.rete.potenza.it:8180> > *sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione*, e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate accedendo con le proprie credenziali nella pagina dedicata all'elenco, selezionando la voce *Comunicazioni riservate al concorrente > Invia una nuova comunicazione*.
3. Il Responsabile dell'Elenco è il dirigente responsabile del Servizio Gare dell'Ente.

Art. 13 ALLEGATI

1. Sono parte integrante del presente avviso:
 - a) Allegato A1 - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo (Lavori)
 - b) Allegato A2 - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo (Servizi/forniture)
 - c) Allegato B - Modello di istanza di iscrizione;
 - d) Allegato C - Documento di gara unico europeo.

Il Dirigente
dott. Claudio Antonio Mauro